

**CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Consiglio nazionale forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- | | |
|---------------------------|-----------------|
| - Avv. Carlo VERMIGLIO | Presidente f.f. |
| - Avv. Susanna PISANO | Segretario f.f. |
| - Avv. Carlo ALLORIO | Componente |
| - Avv. Antonio BAFFA | “ |
| - Avv. Paolo BERRUTI | “ |
| - Avv. Federico FERINA | “ |
| - Avv. Fabio FLORIO | “ |
| - Avv. Bruno GRIMALDI | “ |
| - Avv. Aldo MORLINO | “ |
| - Avv. Claudio NERI | “ |
| - Avv. Andrea PASQUALIN | “ |
| - Avv. Bruno PIACCI | “ |
| - Avv. Giuseppe PICCHIONI | “ |
| - Avv. Michele SALAZAR | “ |
| - Avv. Ettore TACCHINI | “ |

con l'intervento del rappresentante il P.M. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Massimo Fedeli ha emesso la seguente

SENTENZA

sul ricorso presentato dall' avv. A.P. avverso la decisione in data 29/6/11 , con la quale il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pescara gli infliggeva la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale per la durata di mesi due ;

Il ricorrente, avv.P. , non è comparso;

Per il Consiglio dell'Ordine, regolarmente citato, nessuno è comparso;

Udita la relazione del Consigliere avv. Giuseppe Picchioni;

Inteso il P.M., il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

FATTO

Con decisione 29/6/2011-6/10/2011 il C.O.A. di Pescara comminava all'avv. A.P., nato a Macerata il [REDACTED] la sanzione disciplinare della sospensione per la durata di mesi due. Il procedimento era stato aperto formalmente in data 14/10/2010 dopo che il 10/6/2010 era stata rubricata la segnalazione 9/6/2010 di un iscritto che aveva chiesto al C.O.A di verificare la correttezza deontologica della costituzione ad opera di alcuni avvocati pescaresi, de "Il Centro Giuridico" con sede in negozio su strada: un'associazione tra professionisti costituita nel marzo 2010 avente sede in -----.

L'avv. A.P. era stato incolpato sulla base di un articolato capo per:

"Violazione degli artt. 5, 17, 17 bis, 18 e 19 del C.D. avendo, quale socio fondatore o responsabile giuridico del "-----" con sede in negozio su strada, tramite il sito internet ----.

- 1) Utilizzato un sito web non direttamente riconducibile a sé, allo studio legale associato o alla società di avvocati alla quale partecipa.
- 2) Omesso la obbligatoria tempestiva comunicazione dell'utilizzo del sito al Consiglio dell'Ordine di appartenenza.
- 3) Fornito informazioni sull'attività professionale nelle forme della pubblicità elogiativa e comparativa espressa nelle frasi:"consulta le pagine dei prezzi del nostri servizio e confrontaci con chi vuoi ... non troverai nulla di più conveniente!!! (sorta di spot che compare in ogni pagina del sito)"; "diffusa diffidenza a rivolgersi ai tradizionali studi legali" (nella pagina "consulenza legale per aziende"); "in ogni caso si tratta di tariffe che risultano essere inferiori di più del 50% di quelle normalmente applicate dai tradizionali studi legali" (nella pagina "diritto di famiglia"); "in questo settore, particolarmente delicato poiché riguardante la salute del cittadino, il C.G. anche per un senso di etica e moralità nei confronti del cliente, applica il principio del pay for result" (nella pagina "responsabilità medica").
- 4) Fornito informazioni non rispondenti ai criteri di trasparenza e veridicità laddove (pagine consulenza legale per privati, pagine diritto e tutela del consumatore) è dichiarata la "POSSIBILE GRATUITA' ": qualora il giudizio dovesse concludersi con la condanna alle spese a carico di controparte potrete recuperare l'intero costo sostenuto senza doverci nulla di più di quanto liquidato dal Giudice a carico del Vostro avversario", con ciò segnalando (anche nel tariffario) quale trattamento vantaggioso il normale recupero delle spese processuali in danno della parte soccombente.
- 5) Omesso di indicare nelle informazioni sull'attività professionale, il nominativo e l'Ordine di appartenenza dei professionisti che compongono il più volte menzionato "staff"

del Centro Giuridico, tenuto altresì conto che, in un articolo di stampa apparso il 3 giugno 2010 sul quotidiano "IL CENTRO", pagina locale, a firma S. I., si dava notizia della inaugurazione del ----- come "iniziativa nata dalla collaborazione di tre giovani avvocati L. Di C., G. Di B.i e A.P." (i primi due non risultando peraltro iscritti all'Ordine di); articolo di stampa corredato di foto ritraente i tre associati e con censurabili dichiarazioni virgolettate, tuttavia non attribuite dal giornalista all'incolpato.

6) Dichiarato l'esistenza di specializzazioni in capo ai professionisti del C.G.(home page a pagina "responsabilità medica"), senza indicare i diplomi di specializzazione conseguiti presso gli istituti universitari.

7) Dichiarato (pagina consulenza legale per aziende) che "il C.G. offre una polizza di tutela legale" senza indicare gli estremi della polizza assicurativa.

8) Posto in essere condotte dirette all'accaparramento della clientela con modi non conformi alla correttezza e al decoro, fornendo al cittadino informazioni con mere finalità captatorie, a scapito della lealtà dovuta a clienti e colleghi, e cioè

- Nel Tariffario: promettendo, con la formula "zero spese", di non richiedere al cliente alcun compenso ulteriore rispetto a quello preventivato, nel caso di "eventuale ed inaspettato prolungarsi del giudizio";

- Nella pagina "consulenza legale per aziende": a) promettendo "un ufficio legale al servizio della tua azienda a soli € ----- al giorno", servizio comprensivo di "attività di recupero crediti giudiziali e stragiudiziali; fornitura di pareri legali scritti e orali; redazione e/o assistenza contrattualistica; corrispondenza esterna con sottoscrizione del legale; consulenza giuslavoristica; assistenza stragiudiziale per pratiche amministrative, di risarcimento, rimborsi, opposizioni ecc.. dinanzi a Compagnie assicurative ed Enti pubblici; assistenza giudiziale in sede civile, amministrativa e del lavoro"; b) promettendo lo sgravio di qualsiasi ulteriore costo legato al contenzioso legale dell'azienda grazie a non meglio determinata "polizza di tutela legale" compresa nel prezzo di € --- mensili (€ - al giorno) e precisamente: "aderendo al servizio tutela Globale l'azienda che dovesse risultare soccombente in giudizio sarà manlevata anche dal pagamento delle spese legali di controparte cui, eventualmente, dovesse essere condannata in giudizio";

- Nella pagina "consulenza legale per privati": promettendo il consiglio/consulenza formulato e motivato da un esperto professionista ad un "costo poco più che simbolico";

- Nella pagina "diritto e tutela del consumatore": promettendo la prestazione gratuita del legale nella fase stragiudiziale delle trattative;

- Nella pagina “responsabilità medica”: promettendo di non richiedere alcun compenso al cliente in caso di mancato accoglimento della domanda .

Fatti accertati a partire dal giugno 2010”

Dopo una nota difensiva 6/7/2010, depositata anteriormente all’apertura del procedimento, l’avv. P. prendeva posizione con la memoria 10/11/2011 in cui negava ogni propria responsabilità affermando, riassuntivamente, che:

- la realizzazione del sito web non era stata da lui autorizzata essendo riconducibile esclusivamente al praticante avv. L. Di C., iscritto al Registro di -----;
- l’obbligo di comunicazione incombeva al suddetto che a tanto aveva provveduto nei confronti del proprio Ordine;
- doveva escludersi la natura di pubblicità comparativa essendo l’informazione veritiera e trasparente nell’ambito di un sito molto complesso ed articolato;
- le dichiarazioni virgolettate apparse sulla stampa erano riconducibili ad altri soggetti;
- l’espressione specializzati, sinonimo nel linguaggio comune di esperto, era riferito ad altri avvocati, appunto esperti, che sarebbero stati chiamati a collaborare via via nelle varie pratiche;
- attraverso il sito web veniva operata una normale acquisizione di clientela senza modalità captatorie e senza finalità di accaparramento.

Veniva poi sentito il Dott. L. Di C., praticante iscritto al Registro di il 29/6/2011, il quale, confermando di essere gestore unico del sito, riconosceva di essere componente dell’Associazione Professionale “.....”, indicava le modalità di ripartizione degli utili all’interno della stessa ed affermava che l’attribuzione della qualifica di avvocato a tutti e tre i soci (nell’articolo pubblicato sul giornale) costituiva iniziativa della giornalista.

Il C.O.A. nella seduta 29/6/2011 infliggeva all’Avv. P. la sanzione della sospensione dalla professione per due mesi essendone pervenuto ad affermare la responsabilità sulla base dell’istruttoria, esperita anche attraverso acquisizioni documentali, dalla quale era emerso sotto il profilo fattuale che:

1. l’incolpato era socio fondatore dell’Associazione Professionale operante sotto il marchio Il C.G.(Via) e che ivi svolgeva la propria attività professionale, secondo le condizioni pubblicizzate nel sito ;
2. che nella home-page del sito era espressamente indicato che il servizio di consulenza veniva erogato dall’associazione professionale “-----”;

3. che il sito di “Il -----” non era riferibile ad alcun professionista in particolare, che al suo interno non erano mai indicati i componenti dello Staff ma che l’avv. P. si era giovato dei contatti procurati dal sito condividendoli.

In tale contesto il C.O.A. riteneva la riferibilità all’avv. P. delle condotte descritte nel capo di incolpazione avendo reputato provato, sulla base della documentazione, che il Dott. L. Di C. fosse meramente la persona che aveva materialmente provveduto a registrare il sito ma non ne avesse l’esclusiva titolarità e/o disponibilità e che, quantomeno, non fosse l’unico ad utilizzarlo per acquisire clientela attraverso la diffusione del messaggio.

Rilevante veniva inoltre ritenuta la circostanza che detto sito (corrispondente al marchio dell’Associazione Professionale) recasse sia l’indirizzo che i recapiti telefonici dell’Associazione onde lo scopo dello stesso doveva necessariamente essere individuato nella pubblicizzazione dell’attività dello studio fornendo ogni dato utile per conoscerlo e contattarlo (mappa stradale, prezzi ecc...)

Significative, per affermare la colpevolezza, venivano considerate anche le circostanze già accennate e cioè, che l’avv. P. non si fosse mai dissociato da tale forma di pubblicità dell’attività professionale e si fosse comunque avvalso di un sito, pur non riconducibile ad un individuato professionista, per incrementare la propria attività professionale.

Il C.O.A. di Pescara, richiamati i principi enunciati da questo C.N.F. nella circolare 4/9/2006, affermava la sussistenza di una forma di pubblicità elogiativa e comparativa (punto 3 del capo di incolpazione), individuava una serie di condotte dirette al procacciamento di clientela in modo scorretto con messaggi di caratteristica captatoria e decettiva e svilimento del ruolo dell’avvocato - (laddove si erano utilizzati toni commerciali con offerta a costi minimi) - osservando come l’illecito disciplinare prescindesse dall’elemento intenzionale essendo sufficiente la volontarietà dell’azione.

Con ricorso tempestivamente depositato il 25/10/2011, a seguito di notifica della decisione in data 18/10/2011, insorgeva l’avv. A.P. affidandosi a due motivi.

Eccepiva il difetto di legittimazione passiva per non aver mai utilizzato il sito internet ----- non essendosene mai occupato e non avendo mai offerto consulenza attraverso di esso, ribadendo che il sito stesso era stato realizzato dal Dott.L. Di C.

Negava la correttezza dell’incolpazione formulata essendogli stata imputata la circostanza di essere legato da rapporti di associazione professionale con altro professionista (il dott. L. Di C.) che, utilizzando un sito proprio, aveva fatto uso di espressioni ritenute dal C.O.A. di Pescara come non conformi alla dignità professionale.

Affermava quindi che non poteva essergli addebitata la circostanza di essere legato con un rapporto di associazione professionale ad altro professionista che utilizzava liberamente uno strumento proprio (e cioè il sito -----) ed eccepiva, a riprova, che tutti gli addebiti sollevati riguardavano esclusivamente le informazioni fornite tramite il sito internet sul quale egli non aveva possibilità di intervenire dovendo, conseguentemente, escludersi la volontarietà dell'azione contraria ai doveri deontologici.

Ribadendo ancora di non poter intervenire sul sito, deduceva di non aver titolo per obbligare il collega a rimuovere le frasi censurate e di non potersi, conseguentemente, ascrivere a suo carico il fatto di ritenere, personalmente, del tutto legittima quell'azione posta in essere dal Dott. Di C.

Eccepiva infine l'eccessiva severità del provvedimento sospensivo la cui sproporzione sarebbe stata determinata sia dalla non riferibilità della Sua condotta sia dall'omissione da parte del C.O.A. di Pescara di azioni preventive e correttive sia dall'avvenuto recesso dello stesso ricorrente dall'associazione professionale prima del provvedimento sanzionatorio.

Concludeva, in via preliminare, per la sospensione del provvedimento sanzionatorio e nel merito, in via principale, per l'annullamento ed in via subordinata per la derubricazione della sanzione a quella minima dell'avvertimento.

DIRITTO

Il ricorso è infondato e deve pertanto essere respinto.

Non coglie nel segno l'avv. P. quando eccepisce la propria carenza di legittimazione passiva annettendo rilevanza sia alla pretesa mancata utilizzazione del sito internet -----
----sia alla circostanza di non averne la disponibilità negando di aver effettuato attraverso lo stesso consulenze e/o offerte della propria opera professionale.

Il C.O.A. territoriale ha infatti opportunamente valorizzato la circostanza, peraltro non equivoca, che il sito web avesse la funzione di pubblicizzare l'associazione professionale Il C.G. "fornendo ogni notizia utile allo scopo ... a conoscere i campi di attività dei professionisti che operano sotto tale marchio"

Pacifico essendo il fatto che l'avv. P. facesse parte dell'associazione professionale "Il -----
-----" non possono che fargli carico le conseguenze derivanti dall'utilizzazione del sito omonimo, evidentemente riferibile all'associazione stessa: l'eventuale impossibilità per il ricorrente di intervenire per modificarlo non comportava necessariamente che egli non potesse utilizzarlo e/o giovarsene come mezzo di acquisizione della clientela.

Il chè risulta correttamente argomentato nella decisione del C.O.A. qui impugnata.

Anche la circostanza che il nr. di fax indicato sul sito (-----) corrispondesse a quello dello studio dell'Avv. A.P. evidenzia l'infondatezza della tesi difensiva secondo la quale non vi sarebbe stato collegamento alcuno con l'attuale ricorrente il cui indirizzo di studio (Via -----) coincide con quello risultante dal sito.

Un sito, come opportunamente notato dal C.O.A. che, pur non riconducibile ad un professionista (dove la violazione dell'art. 17 C.D. u.c.) era utilizzato per veicolare una pubblicità fondata su messaggi suggestivi con caratteristiche captatorie idonee a far apparire come commendevole e meritoria peculiarità dello studio "non tradizionale" da un canto l'offerta di prestazioni a contenuti e prezzi bassamente commerciali, se non gratuite, e dall'altro condizioni "contrattuali" per nulla più favorevoli in realtà di quelle praticabili attraverso l'applicazione del sistema normativo vigente (in tema di soccombenza esemplificatamente). Un siffatto "modus operandi" era seguito nell'interesse di tutti i partecipanti alla (ora cessata) associazione i quali (cfr. deposizione dott. Di C.) si ripartivano gli utili con una maggiorazione del 25% per il presentatore.

Il disvalore deontologico dell'offerta di prestazioni a "zero sorprese" discende anche dal fatto che l'art. 40 C.D. già impone all'avvocato un esaustivo obbligo di informativa (... l'avvocato è tenuto ad informare sulle caratteristiche, l'importanza, le azioni e se richiesto sui costi prevedibili della causa e sulle caratteristiche della stessa...) onde l'accattivante offerta di ciò che è comunque dovuto per precisa norma codicistica e professionale non può che risultare volta a condizionare le scelte di particolari clienti privi di adeguati strumenti informativi.

Analogamente appare suggestiva e captatoria l'offerta di prestazioni ad un costo poco più che simbolico e, addirittura, la sottolineatura della loro possibile gratuità: una prospettazione all'evidenza volta a suggestionare il cliente sul piano emozionale, accantonando ogni razionalità di informazione.

Si consideri, a conferma, l'impossibilità di configurare a priori il concetto di simbolicità del prezzo (e di distinguerlo dalla sostanziale gratuità) o il grado di probabilità del verificarsi dell'ipotesi della gratuità, non essendo neppure minimamente adombrato secondo quali criteri potesse arriversi ad applicare tale condizione.

In buona sostanza è stato ritenuto costituente illecito disciplinare non lo svolgere pubblicità professionale - sicuramente legittimo nel suo aspetto informativo e promozionale - ma le modalità ed il contenuto di un messaggio caratterizzato dalle evidenti sottolineature del dato economico e dalla marcata natura commerciale dell'informativa.

Donde anche la mancanza di conformità alla dignità ed al decoro della professione non per il fatto della mera ricerca di clientela, si ribadisce, ma per l'indulgere ad autoreferenzialità con l'enfaticizzazione dell'attività dello studio e per l'utilizzare mezzi suggestivi ed auto elogiativi volti ad attirare l'attenzione degli utenti non particolarmente avveduti.

Significativa, e censurabile, a tal proposito l'offerta di consulenza legale ad un costo di € ----
-- al giorno per le aziende.

Elementi di ingannevolezza traspaiono nelle promesse di sgravio di "qualsiasi ulteriore costo legato al contenzioso..." e di "pagamento delle spese legali di controparte...": una forma di garanzia del tutto ipotetica da affidarsi ad una contrattazione successiva al rilascio del mandato all'associazione professionale e che, invece, viene prospettata come operante ed immediatamente fruibile (in virtù, parrebbe, di una polizza in essere) pur essendo indeterminati tutti i dati per la quantificazione del premio.

E' lo stesso incolpato d'altronde a riconoscere come la stipula della polizza costituisca sostanzialmente un avvenimento futuro ed incerto (pag. 12 della memoria 10/1/2011 depositato presso il C.O.A.)

Capziosa è altresì la deduzione difensiva secondo la quale non sarebbero state prospettate specializzazioni in capo ai componenti dello studio essendosi invece inteso far riferimento (pag. 12 della memoria 10/1/2011) a competenze di altri professionisti specializzati da affiancare di volta in volta: anche in questo caso la tesi difensiva dimostra la fondatezza della prospettazione accusatoria perchè una tale argomentazione non trova alcun supporto testuale in un messaggio "pubblicitario" che evoca invece una competenza ed una specializzazione a tutto campo dell'organizzazione (interna ed esterna) dello studio.

Quella addebitata dal C.O.A. di Pescara non è quindi, come eccepisce il ricorrente, un'ipotesi di responsabilità oggettiva ma, semplicemente, l'affermazione della riconducibilità all'incolpato di un sito funzionale a creare occasioni di contatto e di acquisizione di clientela (anche) a favore dell'Avv. P.: uno strumento "realizzato" però con mezzi non corretti e comunque incompatibili con la dignità ed il decoro professionale.

La fondatezza della decisione del C.O.A. di Pescara, motivata in punto di fatto trova, d'altronde, significativo conforto in diritto nella recente pronuncia delle S.S.U.U. 13/11/2012 n. 19705 a mente della quale *"non è illegittimo per l'organo professionale..... individuare una forma di illecito disciplinare (non certamente nella pubblicità in sé perfettamente legittima nel suo aspetto informativo) ma nelle modalità e nel contenuto della pubblicità stessa, in quanto lesivi del decoro e della dignità della professione..... non nell'attività dell'acquisizione di clientela in sé, ma negli strumenti usati, allorchè essi siano non conformi*

alla correttezza ed al decoro professionale... eccedenti il carattere informativo, per cui il messaggio integrava modalità attrattiva della clientela con mezzi suggestivi ed incompatibili con la dignità ed il decoro professionale, per la marcata natura commerciale dell'informativa sui costi molti bassi."

Principi che devono applicarsi per attribuire illecità deontologica al tipo di messaggio contenuto sul sito -----e conseguentemente affermare, alla luce delle altre considerazioni che precedono in tema di riconducibilità del fatto, la congruità della pena disciplinare inflitta.

P.Q.M.

Il Consiglio Nazionale forense, riunito in Camera di Consiglio;
visti gli artt. 50 e 54 del R.D.L. 27.11.1933 n. 1578 e 59 e segg. del R.D. 22.01.1934, n. 37 respinge il ricorso.

Così deciso in Roma lì 17 gennaio 2013.

IL SEGRETARIO f.f.

f.to Avv. Susanna Pisano

IL PRESIDENTE f.f.

f.to Avv. Carlo Vermiglio

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,
oggi 6 giugno 2013

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

f.to Avv. Andrea Mascherin

Copia conforme all'originale

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

Avv. Andrea Mascherin